

L.R. 20 maggio 2025, n. 13**Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 22/4 del 6 maggio 2025](#), pubblicata nel [BURA 21 maggio 2025, n. 20 Ordinario](#) ed entrata in vigore il 22 maggio 2025)

Testo vigente

(in vigore dal 02/08/2025)

Art. 1

(Finalita' e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e, su base volontaria, anche a quelle private. Le strutture private che adottano le misure previste dalle linee guida di cui all'articolo 3 possono accedere a possibili incentivi regionali, definiti con apposito regolamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) violenza: qualsiasi atto di aggressione fisica, verbale, psicologica, minaccia o intimidazione che possa compromettere l'integrita' psico-fisica degli operatori sanitari e sociosanitari, sia all'interno delle strutture di lavoro che in contesti correlati all'attivita' professionale;
 - b) operatori del settore sanitario e sociosanitario: i soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che svolgono attivita' lavorativa in ambito sanitario e sociosanitario, indipendentemente dal tipo di contratto.

Art. 3

(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva linee guida vincolanti per le strutture pubbliche e di riferimento per quelle private, per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.
2. Le linee guida sono predisposte dalla Direzione regionale competente in materia di sanita' e stabiliscono indirizzi comuni sul territorio regionale per:
 - a) formazione e sensibilizzazione: prevedendo l'obbligo di corsi di formazione periodici per il personale sanitario su tecniche di "de-escalation", gestione del rischio e autodifesa, e campagne di sensibilizzazione rivolte a pazienti e familiari sull'importanza del rispetto del personale sanitario;
 - b) monitoraggio e segnalazione: attivando sistemi di "incident reporting" obbligatori per le strutture pubbliche e incentivati per le private, con raccolta dati finalizzata all'analisi del rischio e alla adozione di misure preventive e relazioni periodiche sugli episodi di violenza nei contesti sanitari, da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale;
 - c) pianificazione: prevedendo l'obbligo per le aziende sanitarie pubbliche di adottare un "Piano per la Prevenzione degli Atti di Violenza sugli Operatori Sanitari" integrato nei documenti di valutazione dei rischi e linee di indirizzo per le strutture private che intendano adottare misure analoghe;
 - d) misure di prevenzione: prevedendo l'obbligo per le strutture pubbliche di installare, ove tecnicamente possibile, pulsanti antipanico, sistemi di videosorveglianza e altre misure di sicurezza, ed incentivi per quelle private che adottino tali misure;
 - e) supporto psicologico e legale: attraverso l'istituzione di un servizio regionale di supporto psicologico per il personale vittima di violenza e la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per garantire assistenza legale gratuita agli operatori sanitari coinvolti in episodi di violenza.
3. Presso la Direzione regionale competente e' istituito un Tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione e l'aggiornamento delle linee guida.
4. Il Tavolo tecnico e' costituito con atto dirigenziale ed e' composto da:
 - a) due rappresentanti della Direzione regionale competente in materia di sanita', di cui uno con funzioni di coordinatore;
 - b) un rappresentante designato dalle Aziende sociosanitarie locali (ASL);
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario;

e) un rappresentante della Agenzia sanitaria regionale.

Art. 4

(Protocolli d'intesa con le Forze di polizia)

1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco.

Note all'art. 4:

Il comma 1 e' stato sostituito dall'[art. 9, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 1 agosto 2025, n. 22](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 5

(Compiti di controllo della Direzione regionale competente in materia di sanita')

1. Il controllo sull'applicazione delle linee guida e' svolto dalla Direzione regionale competente in materia di sanita', con i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario e sociosanitario;
 - b) attivita' consultiva per l'applicazione delle linee guida;
 - c) verifica dell'attuazione delle misure previste.
2. La Direzione regionale competente, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la legislazione una relazione annuale contenente informazioni sulle modalita' di attuazione della legge, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti in relazione alle attivita' previste dall'articolo 3, comma 2, con particolare riferimento alle azioni di informazione e sensibilizzazione, ai dati di incident reporting per la misurazione del rischio, le misure preventive, il "Piano per la prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari", i servizi di supporto psicologico e legale per il personale sanitario svolti. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo. La relazione e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. In caso di mancata attuazione delle linee guida da parte delle Strutture sanitarie pubbliche, la Regione puo' disporre misure correttive e, nei casi piu' gravi, applicare sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti responsabili.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.
- [2. La Regione puo' destinare specifiche risorse per il finanziamento delle misure previste, comprese le dotazioni di sicurezza, il supporto psicologico e legale, e gli incentivi per le strutture private.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di sanita' provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.]

Note all'art. 6:

I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'[art. 9, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 1 agosto 2025, n. 22](#).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).